

COMUNE DI CINISI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

-----*-----

IV SETTORE

URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP

ORDINANZA n.86 DEL30/07/2020

Allevamento Infetto di TBC Bovino – Codice Aziendale 031PAXXX	
Ubicazione località: Contrada Valle di Cera	
Proprietario/Detentore Sig. Exxxx Sxxxxxxxx	
Nata a Carini	il 19/05/19xx
Residente in Cinisi	Via Sxx Axxxxxxxx

IL RESPONSABILE SUAP

Vista la nota prot, n. 2505/SV del 06/05/2020, assunta al protocollo del Comune al n. 15899 in data 21/07/2020, con la quale il Veterinario Ufficiale dell' ASP n° 6 – U.0, veterinaria distrettuale di Carini, ha trasmesso il Mod. I Sez. "A" a seguito di risultati positivi delle prove diagnostiche ufficiali per la tubercolosi, effettuata in data 27/04/2020, nei bovini detenuti nell'azienda sopra identificata, la cui reazione positiva è stata diagnosticata in data 30/04/2020;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n.320;

Ritenuto di dovere provvedere ad emettere ordinanza di sequestro dell'allevamento de quo;

Vista la legge 09 giugno 1964 n° 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968 n° 33;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Viste le Leggi Regionali n° 30/93 e n° 33/94;

Visto il D. M. 15 dicembre 1995, n. 592 recante norme sul Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996 n° 317 e successive modifiche;

Visto il D. M.12 agosto 1977 n° 429;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54/97 e successive aggiunte e modifiche;

Visti i Reg.ti CE n. 820/97 e n. 494/98 in materia di identificazione e registrazione degli animali appartenenti alla specie bovina e bufalina;

Visto Reg.to CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Sanità n° 3016 del 16/03/2004;

Vista l' O.M. 28 Maggio 2015 — Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi.

Ritenuto di dovere provvedere ad emettere ordinanza di sequestro dell'allevamento de quo;

PROPONE

Di sottoporre a sequestro cautelativo, ai sensi della normativa vigente in materia, l'allevamento bovino sito in Cinisi C.da Valle di Cera, Cod. **031PAXXX** di cui è proprietario/detentore il Sig. XXXXX XXXXXXXXXXXX, sopra meglio generalizzato, che viene individuato quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario mettendo in atto l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l' uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio veterinario dell'ASP U.O Veterinaria - Distretto di Carini (PA) ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 2) gli animali risultati infetti, elencati nel mod. 1 Sez. A notificato dal servizio veterinario, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani, ed esclusi dalla monta;
- 3) i bovini, bufalini, ovini e caprini infetti devono essere abbattuti al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica effettuata dal servizio veterinario ASP;
- 4) i feti, gli invogli letali, gli animali nati morti o morti subito dopo la nascita, devono essere immediatamente distrutti ed eliminati con le modalità previste dal RPV (DPR 320/54) e s.m.i.; analogamente devono essere distrutti col fuoco od interrati previa aspersione con prodotto disinfettante, il fieno, la paglia, lo strame e qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 5) il reimpiego dei pascoli dove hanno in precedenza soggiornato gli animali infetti può avere luogo trascorsi sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 6) dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento, la stalla e gli altri locali di ricovero nonché tutti gli altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del D.P.R 320/54 e s.m.i.

Per la disinfezione si suggerisce:

- nei locali senza animali: Gluteraldeide al 2% e/o composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80°C al 3%;
- nei locali con animali: Acido Paracetico al 1-2%;
- nelle sale di mungitura e per le attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;

7) il letame, proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso; rimane comunque vietato il suo utilizzo per le orticoleture; parimenti dicasi per i liquami di raccolta. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame;

- 8) la mungitura degli animali sani deve avvenire prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 9) il latte degli animali infetti può essere impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 10) il latte degli animali negativi deve essere raccolto in appositi contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a

base di latte, dopo essere stato sottoposto ad idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto controllo del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti O.A.;

11) l'accertamento sierologico dei cani presenti nell'azienda, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'ASP per un periodo non inferiore a tre mesi;

12) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provincia di Carini (PA) di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d' urgenza;

13) il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che:

- tutti gli animali risultati positivi siano stati abbattuti;
- sia stata effettuata apposita pulizia e disinfezione dell'allevamento;
- tutti i bovini/bufalini di età superiore all'anno ed gli ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi, non vaccinati, rimasti in allevamento, siano risultati negativi a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21-30 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali eseguita dopo 21-30 giorni dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

Infine viene delegato il servizio veterinario dell' ASP di Carini (PA) ad autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N. 320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

Il Capo Settore

Geom. Matteo Manzella

IL SINDACO

VISTA E CONDIVISA LA SUPERIORE PROPOSTA

ORDINA

di sottoporre a sequestro cautelativo l'allevamento bovino sito a Cinisi in c.da Valle di Cera, cod. **031 PA XXX** di cui è proprietario/detentore il Sig. Exxxx Sxxxxxxxx, sopra meglio generalizzato, individuando lo stesso quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario con le prescrizioni indicate nella proposta dal Capo Settore e che qui si intendono integralmente riportate al fine di attenersi a quanto disposto con gli effetti di Legge che ne derivano in caso di mancata ottemperanza.

DISPONE

Che copia della presente sia notificata al Sig. **XXXXXX SXXXXXXXXX** nella qualità di proprietario e/o detentore dell'allevamento identificato in premessa e trasmessa dopo l'avvenuta notifica al Servizio Veterinario dell'ASP di Carini (PA) e al Comando di Polizia Municipale di Cinisi incaricati dell'esecuzione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della presente ordinanza.

All'occorrenza la presente ordinanza va estesa agli eventuali soggetti coobbligati che detengono i propri animali in promiscuità con i bovini del predetto allevamento, o che comunque abbiano avuto contatto con gli stessi, per ragioni di pascolo, monticazione o transumanza, le cui mandrie devono essere considerate sospette di infezione e sottoposte alle prove sierologiche ufficiali con le medesime modalità previste per l'allevamento infetto.

Demanda per gli adempimenti di specifica competenza, all'A.S.P. n° 6 — U.O. distrettuale veterinaria di Carini.

Il Sindaco

Avv. Gianni Palazzolo